
Comune di Livorno

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Indice

Titolo I Disciplina della TARI

Capo I Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Art. 3 - Gettito e costo del servizio

Capo II Ambito di applicazione del tributo

Art. 4 - Presupposto della Tari

Art. 5- Soggetti passivi e soggetti responsabili della Tari

Art. 6 - Superfici soggette alla Tari

Art. 7 - Locali ed aree escluse dalla Tari

Art. 8 - Riduzioni per produzione di rifiuti speciali

Art. 9 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

Capo III Criteri generali per l'articolazione e per la determinazione delle tariffe unitarie

Art. 10 - Determinazione delle Tariffe Tari

Art. 11 - Articolazione della TaRi

Art. 12 - Commisurazione temporale del tributo

Art. 13 - Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze domestiche

Art. 14 - Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze non domestiche

Art. 15 - Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

Art. 16 - Utenze non domestiche temporanee: canone unico L.n.160/2019

Capo IV Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 17 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

Art 17 bis Riduzione delle tariffe unitarie per le utenze non domestiche site in zone interessate da lavori per opere pubbliche.

Art. 18 - Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 19 – Agevolazioni incentivanti la raccolta differenziata di RSU e per compostaggio per le utenze domestiche

Art. 20 - Esclusione della quota variabile del tributo per avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche ricorse al mercato .

Art. 21 -Riduzioni tariffarie per avvio al recupero di parte dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche.

Art. 22 - Bonus sociale rifiuti statale e bonus sociale rifiuti comunale

Capo V Procedure e sanzioni

Art. 23 - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione per la Tari

Art. 24 - Modalità di riscossione e termini di versamento della Tari

Art. 24 bis Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento a favore delle utenze domestiche beneficiarie del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/ o gas e /o per il settore idrico.

Art. 25 - Rimborsi

Art. 26 - Mezzi di controllo

Art. 27 - Esito dei controlli e accertamento

Art. 28 - Sanzioni ed interessi

Art. 29 – Contenzioso

Art. 30 – Accertamento con adesione

Art. 31 – Funzionario responsabile

Art. 32 – Norma di rinvio

Art. 33 –Attività strumentali alla gestione della Tari

TITOLO II **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 34 – Agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche coinvolte nel progetto sperimentale tariffazione puntuale

Art 35 Entrata in vigore

Titolo I
Disciplina della Tari
capo I
Principi generali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Livorno della Tassa sui rifiuti (Tari), in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013.
2. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della Tari, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali necessari per l'applicazione del tributo stesso.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

Art. 3
Gettito e costo del servizio

1. La tariffa assicura l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono individuati sulla base di quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente.
3. L'Autorità competente approva il costo del servizio sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
4. Il Consiglio Comunale può approvare le tariffe ed i regolamenti della Tari entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Capo II
Ambito di applicazione del tributo

Art. 4
Presupposto della Tari

1. Il tributo è dovuto per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla imponibilità le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c, che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza non domestica si presume, senza possibilità di prova contraria, dalla data di inizio attività comunicata al Registro delle imprese.
5. La cessazione dell'utenza decorre dal giorno del verificarsi dell'evento, se dello stesso sia data comunicazione al Comune nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 5
Soggetti passivi e soggetti responsabili della Tari

1. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte di cui al successivo art.6. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di decesso dell'utente obbligato, gli eredi, quali possessori, sono obbligati in solido.
2. Il soggetto obbligato è individuato nel soggetto che ha presentato la dichiarazione o, in mancanza, nel soggetto intestatario della scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe

del Comune per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nel soggetto legalmente responsabile dell'attività.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi restano invece tenuti a tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal rapporto tributario attinente i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il Funzionario Responsabile del tributo può richiedere all'utente obbligato la presentazione dell'elenco degli occupanti/ conduttori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.
4. Per i locali destinati ad attività turistico/ricettiva (di cui alla Legge Regione Toscana nr. 61/2024 Testo Unico del Turismo) il soggetto passivo del tributo è individuato nel soggetto **responsabile per l'imposta di soggiorno** che gestisce l'attività.
5. Per i locali ed aree assoggettate a tributo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e aree, a titolo di proprietà o altro diritto reale (con riferimento alle abitazioni per il numero degli occupanti si applica la tabella di cui al successivo art.lo 13 comma 6).
6. Nel caso di sub-affitto per periodi inferiori all'anno, l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti a uffici e servizi comunali.

Art.6

Superfici soggette alla Tari

1. Sono soggette al Tributo le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art.7.
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:
 - i. per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;
 - ii. per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;
 - c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime;
 - d) le aree scoperte operative possedute, occupate o detenute dalle utenze non domestiche, che non hanno destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo ;
 - e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzate in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione ovvero se occupate abusivamente; in particolare per le aree demaniali marittime in concessione destinate ad ormeggio delle imbarcazioni e/o natanti deve intendersi assoggettata al tributo l'intera area oggetto della concessione.

2. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art 1 della L.n.147/2013, per tutte le tipologie di unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile a tributo è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per i locali la superficie di riferimento per l'assoggettabilità al tributo è misurata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore od inferiore o uguale al mezzo mq.
4. Le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano altezza pari o superiore a mt.1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a 1,5 mt..
5. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR.n. 138/1998.

Art. 7

Locali ed aree escluse dalla Tari

1. Non sono soggette a Tributo e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.23 Presentano tali caratteristiche:
 - i locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali: centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per panificazione e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, vasche di lavaggio, impianti e macchinari per tintolavanderie ;
 - ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,5;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 cod.civ., ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
 - la superficie scoperta di balconi e terrazze, le verande non chiuse completamente da strutture fisse,pertinenziali alle civili abitazioni ;
 - fabbricati inabitabili o inagibili e, di fatto, non utilizzati per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile, da dimostrare tramite idonea documentazione; L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3 lettera a) e b) del DPR 380/2001 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 227 del 14/1/2004. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai di interpiano e/o tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni strutturali che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità. Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da professionista accertante inagibilità o l'inabitabilità avente data certa.
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro.
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l'esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti urbani ex art. 2 del DPR n. 254/03;
- depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana.
- aree adibite esclusivamente all'accesso, al transito, alla manovra dei veicoli delle stazioni servizio carburanti; l'esclusione non si applica alle aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti ed altri servizi;
- aree scoperte di transito, manovra e sosta, comunque non finalizzate allo stoccaggio, degli autoveicoli all'interno del perimetro delle utenze non domestiche.
- edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto, come le chiese, le sacrestie, i cori.
- la parte degli impianti sportivi (così come definiti dalla Deliberazione del Consiglio Nazionale Coni) riservata, di norma, ai soli praticanti sia per le aree scoperte che coperte, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali gli spogliatoi, servizi igienici,

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere delle aree destinate al pubblico.

ART. 8

Riduzioni per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, con le modalità e nei termini di cui al successivo comma 3.

2. Per le superfici relative alle attività di seguito elencate nei casi in cui risulti un'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque ne risulti difficile la determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, la superficie imponibile è calcolata in maniera forfettaria applicando alla intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

categorie	Specifica ateco	Riduzione
3 Autorimesse	52.21.05	10%
4 distributori di carburante	47.3	30%
9 case di cura e riposo		30%
10 ospedali		30%
12 laboratori radiologici, gabinetti dentistici, laboratori analisi mediche	86.22; 86.23	15%
17/a lavanderie		30%
18 Attività artigianali tipo botteghe :idraulico, fabbro elettricista		40,00%
18/a falegnamerie		40,00%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto		40,00%
20 Attività industriali con capannoni di produzione		40,00%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici		40,00%
21/a vetrai		40,00%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		20%
24 pasticcerie	56.10.3	30%
25 macellerie, norcinerie pollerie	47.22, 47.29.9	20%
27 pescherie	47.23	20%

3. Al fine di ottenere le suddette riduzioni i contribuenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità totale dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, distinti per codice Eer, l'indicazione del soggetto al

quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti, con copia dei relativi contratti di smaltimento, e indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, nonché dei formulari previsti dalla vigente normativa. La dichiarazione dovrà essere inoltre corredata da :

- Planimetria in scala contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte operative, con evidenziazione di quella parte per la quale si chiede la riduzione e la destinazione d'uso delle restanti superfici (ad esempio uffici, spogliatoi etc) ;
- Identificativi catastali dell'immobile.

4.L'eventuale riduzione del tributo, emergente in seguito agli esiti dell'istruttoria compiuta dal Comune, sarà conguagliata in occasione dell'emissione dei successivi avvisi di pagamento.

5.Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art.24.

6.Con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3 si considerano assolti gli obblighi per la fruizione della riduzione anche per gli anni successivi,e quanto disposto dal comma successivo.

7.Nel caso in cui dal controllo della dichiarazione prodotta emerga che il richiedente non ha prodotto rifiuti speciali , si realizza la fattispecie di dichiarazione infedele, sanzionabile nella misura di cui all'art 28 comma 3 del presente regolamento.

8. In base alle previsioni di cui all'art. 1 comma 649 L.n.147/2013 non sono soggetti alla Tari i magazzini- aventi riferimento catastale autonomo rispetto alle aree principali di produzione- esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, qualora in relazione all'intera area produttiva sia dimostrata , ai sensi del comma 1, l'esclusività della produzione di rifiuti speciali.

9.Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini, aventi riferimento catastale autonomo rispetto alle aree principali di produzione ,esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o di merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione cui gli stessi sono collegati,o destinati alla commercializzazione,o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

10.Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui ai precedenti comma 8 e 9 l'azienda interessata deve presentare apposita dichiarazione entro gli stessi termini di cui al comma 3, corredata della medesima documentazione , allegando planimetria e destinazione dei locali ed aree occupate, con cui dichiarare le aree di produzione/lavorazione e quelle dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive,dichiarandosi disponibile ad apposito controllo da parte del competente settore tecnico del Gestore del servizio rifiuti.

11. Qualora la verifica da parte dell'Ufficio della dichiarazione presentata abbia esito positivo le superfici occupate non destinate alla lavorazione/produzione, sono attributarie della misura tariffaria corrispondente alla destinazione d'uso dichiarata anche se ubicate nel medesimo immobile in relazione alla categoria 20 di cui al successivo art.lo 15.

Art. 9

Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della L.n.147/2013.
2. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali od aree assoggettabili a tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Capo III

Criteri generali per l'articolazione e per la determinazione delle tariffe unitarie

Art. 10

Determinazione delle Tariffe Tari

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti , riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art 15 del D.Lgs.n. 36/2003.
3. Per la determinazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999.

Art. 11

Articolazione della TaRi

1. La Tassa è articolata nelle fasce di contribuenza domestica e non domestica.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione che statuisce le tariffe annuali- da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione- ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n.158/99.
3. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce:
 - a) la tariffa, per ogni categoria di utenza
 - b) i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD tenendo conto dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999
4. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera b) del comma 3, si intendono confermati anche per l'anno successivo.
5. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all'Anagrafe del

Comune di Livorno, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita dichiarazione, da presentare al Comune con le modalità e i tempi di cui al successivo art.lo 23 .

6. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 5, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentata dichiarazione al Comune, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
7. Per le unità abitative ,di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti come unici occupanti , tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza in RSA o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti rimane comunque fissato in una unità.
8. L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Art. 12

Commisurazione temporale del tributo

1. Il tributo è commisurato ad anno solare: l'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali od aree e perdura fino al giorno successivo a quello in cui il possesso, l'occupazione o detenzione cessa, qualora il contribuente ne presenti l'apposita dichiarazione nei modi e termini di cui al successivo art.lo 23 .

Art. 13

Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo domestico secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 .
2. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo domestico e della superficie posseduta, occupata o detenuta.
3. La parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell'immobile e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
4. La parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99. Detto coefficiente può essere aggiornato su base annua con l'adozione della delibera di definizione delle tariffe.

5. L'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali alla data del 28 febbraio dell'anno di riferimento. Eventuali variazioni del numero degli occupanti o detentori dell'immobile verificatesi successivamente a tale data saranno conguagliate in occasione dei successivi avvisi di pagamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, sulla base della modulistica fornita dal Comune stesso, contenente, tra l'altro, i dati relativi al numero dei componenti del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

7. Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

8. Per le unità immobiliari classificate come civili abitazioni o relative pertinenze non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi, nelle quali l'utente non abbia posto la propria residenza, si applica la sola parte fissa della tariffa del tributo.

9. Per le altre tipologie di unità immobiliari, possedute da persone fisiche e non locate, non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi, si applica la sola parte fissa della tariffa del tributo con riferimento alla categoria dei depositi senza vendita diretta, di cui al successivo articolo 15.

Art. 14

Calcolo della Tariffa del Tributo sui rifiuti per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio – economica del Comune, nonché delle potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. La parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a Tariffa sulla base di quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. La parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente presuntivo di produttività del rifiuto per tipologia di attività tenendo conto di quanto previsto dall'art 6 del DPR n. 158/1999 e nel punto 4.4 dell'allegato 1 al medesimo Decreto.

Art. 15
Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

1. Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:
 - 1) musei, biblioteche, associazioni
 - 1a) Scuole, istituti religiosi, luoghi di culto;
 - 2) cinematografi e teatri;
 - 3) autorimesse; depositi senza alcuna vendita diretta; parcheggi;
 - 4) campeggi, impianti sportivi, palestre, distributori carburanti,;
 - 5) stabilimenti balneari
 - 6) esposizioni, autosaloni
 - 7) alberghi con ristorante
 - 8) alberghi senza ristorante, attività turistiche/ricettive tenute all'applicazione dell'imposta di soggiorno
 - 9) case di cura e riposo
 - 10) ospedali
 - 11) uffici, agenzie
 - 12) banche e istituti di credito; studi professionali
 - 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli
 - 13a) ferramenta
 - 14) edicola, farmacia, plurilicenze beni non deperibili
 - 14a) tabaccai
 - 15) negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gallerie d'arte
 - 16) banchi di mercato beni durevoli
 - 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - 17a) lavanderie
 - 18) attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista
 - 18a) falegnamerie
 - 19) carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 20) attività industriali con capannoni di produzione
 - 21) attività artigianali di produzione beni specifici
 - 21a) vetrai
 - 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (anche da asporto), pub
 - 23) mense, birrerie, hamburgerie
 - 24) bar, caffè, pasticceria
 - 25) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 25a) panifici e torrefazioni
 - 26) plurilicenze alimentari e/o miste
 - 27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 28) ipermercati generi misti, ingrosso e dettaglio in grandi magazzini di generi non deperibili
 - 29) banchi di mercato genere alimentari
 - 30) discoteche, night club
 - 31) depositi containers, vaste aree scoperte, aree demaniali in concessione per ormeggio imbarcazioni e/o natanti.

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.IAA come da apposita tabella di transcodifica da approvarsi in sede di adozione delle tariffe, o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e autocertificata dall'utente tramite la denuncia, fatta comunque salva, in ogni caso, la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice Istat/Ateco posseduto e attività effettivamente esercitata nonché quanto previsto dall'art 8 comma 11. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Consiglio Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione al una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuarne anche i relativi coefficienti .
4. La Tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, salvo quanto previsto dall'art 8 comma 11.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'applicazione della Tariffa avviene con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione.
6. Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all'interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione, la tariffa è unica ed è riferita all'attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
7. Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d'uso (es.mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi la tariffa applicata segue la destinazione d'uso dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura catastale attestante l'autonoma definizione catastale dell'immobile e di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d'uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell'attività principale.
8. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche – in costanza di allacciamenti ai servizi a rete o per la presenza in loco di macchinari, attrezzature, che rendono quindi ancora utilizzabile il locale od area, - è calcolato con la tariffa applicata ai depositi senza alcuna vendita diretta, limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza. Nel caso in cui manchino sia allacciamenti ai servizi a rete e arredi/ macchinari si applica la sola parte fissa della tariffa del tributo.
9. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione del tributo, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, il tributo è determinato presumendo una ripartizione al 50%

tra utenza domestica e utenza non domestica. Il tributo non è dovuto se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l'attività viene svolta presso un'unità locale, regolarmente denunciata ai fini del tributo, o presso il richiedente la prestazione.

Art. 16

Utenze non domestiche temporanee: Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti concessionari di suolo pubblico per occupazioni temporanee e non ricorrenti, la tassa sui rifiuti è sostituita dal canone unico di cui all'art 1 c. 838 L.n.160/2019.

Capo IV

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 17

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi :

a) per le utenze domestiche :

le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo o di utente che risieda o dimori altrove, comunque occupate per un periodo inferiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia (anche originaria), indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo;

b) per le utenze non domestiche :

locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni annui: riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che autocertifichi (art 47 DPR 445/2000) la situazione dichiarata.

2. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare con le modalità e nei tempi previsti dal successivo art.lo 23.
3. Il Comune ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della Tariffa ridotta, entro 30 giorni dal loro verificarsi e comunque entro la perentoria scadenza del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni per la riduzione sono venute meno. In difetto, con accertamento del Comune, si provvede al recupero del Tributo con l'applicazione delle sanzioni e interessi per omessa denuncia di variazione .
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo e dai seguenti artt.li 18 e 19, qualora concorrenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'80% della parte variabile della Tariffa del tributo.

Art. 17 bis

Riduzione delle tariffe unitarie per le utenze non domestiche site in zone interessate da lavori per opere pubbliche

1. La tariffa del tributo è ridotta del 50% per gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico o interessate da cantieri aperti a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, per il periodo decorrente dalla data inizio lavori fino al loro termine.
2. Le interclusioni riferite alle singole utenze devono essere comunicate dal Rup dell'opera pubblica al Funzionario Responsabile del tributo, specificando la data di decorrenza iniziale e la durata dell'interclusione.
3. I soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza al competente Settore Tributi nei sessanta giorni successivi all'inizio dei lavori.
4. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla previa verifica della regolarità dei versamenti Tari delle annualità precedenti.

Art. 18

Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nel regolamento di cui al precedente art. 2, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta e le modalità di espletamento del servizio nelle zone con insediamenti sparsi.
2. I possessori, occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dalla area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori più vicini.
3. Ai possessori, occupanti o detentori di locali e aree situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta è riconosciuta una riduzione pari al 50% della intera tariffa. La distanza che rileva ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione tariffaria è misurata in linea d'aria tra il punto di conferimento e l'intersezione con la pubblica via della strada privata di accesso al locale o all'area interessata
4. In caso di situazioni di grave carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio consistenti nelle seguenti fattispecie
 - a. i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del servizio di cui all'art 2;
 - b. non sia rispettata la frequenza di raccolta indicata nel contratto di servizio
5. Gli utenti interessati possono presentare formale e motivata diffida al Gestore del Servizio ed al settore Tributi del Comune; dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio o ad argomentarne l'insussistenza, il tributo è ridotto in misura pari al 60%.
6. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dagli art 17 e 19 del presente regolamento entro il limite massimo dell'80% dell'intera tariffa ordinaria.

Art. 19

Agevolazioni incentivanti la raccolta differenziata di Rsu e per compostaggio per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche hanno diritto a presentare apposita domanda per una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa del tributo è calcolata a consuntivo sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferite in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
3. Le riduzioni tariffarie emergenti saranno rapportate alla corrispondente somma stanziata per tale fattispecie nel bilancio comunale.
4. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 10% della quota variabile della tariffa.
5. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite le modalità operative per l'articolazione e l'applicazione dell'agevolazione.
6. Compostaggio domestico: per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
7. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite le modalità operative per l'articolazione e l'applicazione dell'agevolazione.
8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art.20

Esclusione della quota variabile del tributo per le utenze non domestiche ricorse al mercato per un biennio.

1. Le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs.n.152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, di cui all'Allegato L quater del D.Lgs.n.152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti autorizzati nel rispetto delle vigenti previsioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti non sono tenute alla corresponsione della parte variabile del tributo per le superfici oggetto di tassazione, per le quali sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa del tributo.
3. Ai sensi dell'art 238 comma 10 del D.Lgs.n.152/2006 le utenze non domestiche che intendono optare per un biennio per l'avvio a recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti (di cui all'Allegato L quater del D.Lgs.n.152/2006) al di fuori del servizio pubblico ricorrendo al mercato devono darne apposita comunicazione al Comune-Gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti- e al Gestore del servizio Rifiuti entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero , distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti, stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed il soggetto/i autorizzati con i (l) quale/i è stato stipulato

apposito contratto, indicandone gli estremi. La comunicazione deve espressamente contenere l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassonetti e simili entro il 31 dicembre dell'anno in cui è la comunicazione è stata effettuata.

4. Qualora alla data del 30 giugno l'utenza non domestica di cui al precedente comma 3 non abbia ancora concluso contratto/i con i soggetti recuperatori, lo stesso/i dovrà/dovranno comunque essere fornito/i al Comune e al Gestore del servizio rifiuti, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno della comunicazione, a pena di irricevibilità della richiesta, tramite comunicazione via pec.
5. La comunicazione al Comune e al Gestore servizio rifiuti di cui al comma 2 , sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve essere trasmessa a mezzo PEC e è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini Tari .
6. La mancata comunicazione di avvio a recupero in forma autonoma di tutti i rifiuti urbani prodotti entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare ai riciclo , in modo autonomo , singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
7. Le utenze non domestiche che intendano riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del biennio , devono farne richiesta mediante Pec al Comune ed al Gestore del servizio rifiuti entro il 30 giugno di ciascun anno , con effetto a decorrere dall'anno successivo. Il Gestore del servizio rifiuti verifica la compatibilità del rientro dell'utenza con l'organizzazione del servizio e, in caso di esito negativo della verifica, comunica il rigetto a mezzo pec al richiedente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione, con medesimo mezzo, anche al Comune. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, il rientro si intende accettato.
8. In relazione a ciascuna annualità le utenze non domestiche che hanno optato, attraverso la comunicazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, per l'uscita dal servizio pubblico devono presentare al Comune, Gestore della tariffa e rapporto con l'utenza e al Gestore del servizio rifiuti, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno , una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, indicante le seguenti informazioni, avvalendosi degli appositi modelli predisposti dal Comune, Gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti :
 - i dati identificativi dell'utente tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva , codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia dell'attività svolta ;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti , suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata ;
 - i dati identificativi dell'impianto/i di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, operazione di recupero a cui tali rifiuti sono stati destinati), con indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero di materia.

9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 8, il Comune, Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, comunica l'esito della verifica al contribuente, avvalendosi della previa collaborazione con Settore Ambiente e con il Gestore del servizio rifiuti.

10. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio rifiuti, ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte e avviate al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, ferme restando le responsabilità penali connesse, l'agevolazione sarà disapplicata e saranno irrogate le sanzioni per infedele dichiarazione.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a eventuale conguaglio, in caso di accertato utilizzo di fatto, anche solo in parte, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti, nel corso del periodo di opzione per il conferimento al di fuori di esso.

12. Il Comune, Gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti ed il Gestore del servizio rifiuti assicurano il necessario coordinamento ed interscambio delle informazioni al fine del distacco dal pubblico servizio.

13. Il Gestore del servizio rifiuti dovrà fornire al competente settore Tributi del Comune entro il 31 dicembre di ciascuna annualità apposita comunicazione con cui dà atto della sospensione per le annualità successive del servizio raccolta rifiuti nei confronti delle utenze non domestiche che si siano impegnate con comunicazione a avviare autonomamente al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti ed abbiano riconsegnato le attrezzature pubbliche ad esse dedicate e/o della ripresa dello stesso nei confronti di quelle utenze che abbiano richiesto la ripresa del servizio pubblico.

1.

ART 21

Riduzioni tariffarie per avvio al recupero di parte dei RIFIUTI URBANI per le utenze non domestiche.

1. Sono previste riduzioni della parte variabile del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato autonomo avvio al recupero di frazioni dei propri Rifiuti Urbani (di cui all'Allegato L quater del D.lgs.n.152/2006) , diretto o tramite soggetto autorizzato.
2. Le utenze non domestiche che optino, per un biennio, per l'avvio a recupero solamente di alcune frazioni (indicate con codice Eer di cui all'allegato L quater del D.Lgs.n.152/2006) dei **rifiuti urbani prodotti** al di fuori del servizio pubblico ricorrendo al mercato, sono tenute a comunicare tale scelta al Comune, Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti e al Gestore del servizio rifiuti entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Le utenze non domestiche di cui al comma 2 saranno destinatarie della riduzione proporzionale della parte variabile del tributo per l'annualità successiva a quella della comunicazione. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, Gestore della Tariffa e dei rapporti con gli utenti, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della comunicazione, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, indicante le seguenti informazioni , avvalendosi degli appositi modelli predisposti dal Comune, Gestore della Tariffa e dei rapporti con gli utenti:
 - i dati identificativi dell'utente tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva , codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia dell'attività svolta ;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti , suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica,effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente , quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata ;
 - i dati identificativi dell'impianto/i di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale,partita Iva o codice fiscale, localizzazione, operazione di recupero a cui tali rifiuti sono stati destinati), con indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero di materia.
4. La parte variabile del tributo è ridotta solamente nel caso in cui emerga dalla documentazione fornita dal contribuente che il rapporto tra quantitativi di Rifiuti Urbani auto avviati al recupero e quantitativo medio di Rifiuti urbani producibile secondo la tabella dei coefficienti indicati nella delibera del Consiglio Comunale afferente le tariffe e la superficie assoggettabile a tributo, sia almeno pari al 15%. In tal caso la riduzione per autonomo avvio al recupero sarà calcolata in proporzione alla percentuale di rifiuto avviata al recupero superiore al 15%.
 5. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 3 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti .
 6. Entro (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione documentata di cui al comma 3, il Comune, Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, comunica l'esito della verifica al contribuente.

Art. 22

Bonus sociale rifiuti statale e bonus sociale rifiuti comunale

1. Le agevolazioni per gli utenti domestici in condizioni economico- sociali disagiate e le relative modalità attuative sono definite dal DPCM 24 del 21/1/2025 (Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate) con l'introduzione dei principi e dei criteri del bonus sociale statale per i rifiuti, che demanda per le modalità applicative a provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (Arera).
2. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare.
3. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico è utilizzato come riferimento l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti dei valori soglia determinati ed aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (Arera).
4. Le modalità applicative del bonus sociale rifiuti statale di cui al DPCM 24/2025 sono individuate dalla deliberazione Arera nr. 355/2025 (Testo Unico per la regolazione

delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti), ex art. 4 del DPCM24/2025.

5. Il bonus sociale rifiuti statale di cui al DPCM 24/2025 è pari al 25% della tassa sui rifiuti dovuta ed è applicato nell'anno successivo a quello di competenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante l'Isee, così come previsto dalla deliberazione Arera 355/2025.
6. L'individuazione degli aventi diritto e le modalità dell'applicazione del bonus sociale rifiuti sono definite tramite i soggetti ed i procedimenti disciplinati dall'art 4 del DPCM 24/2025 e dalla delibera Arera 355/2025 (TUBR), ai sensi della quale il Comune, Gestore Tariffe e Rapporti con gli utenti e ente erogatore dell'agevolazione, applica e garantisce l'applicazione dell'agevolazione del bonus sociale rifiuti statale agli aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema Sgate entro il mese di marzo di ciascuna annualità $a+1$.
7. Il Comune, nell'ambito dei propri interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni consistenti nel bonus sociale rifiuti comunale , basato sui medesimi principi di cui al DPCM 24/2025 e sul medesimo indicatore ISEE di cui all'art. 2 comma 3 e 4 del DPCM 24/2025, ma valido al 31 dicembre dell'anno precedente quello di applicazione dell'agevolazione (anno $a-1$), ai nuclei familiari in condizione di grave disagio sociale ed economico individuati sulla base dell'interscambio dati tra i soggetti competenti descritto e regolamentato dalla delibera Arera 355/2025.
8. Il bonus sociale rifiuti comunale consiste nella riduzione del tributo dell'anno in corso fino ad un massimo del 75 per cento, in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE al 31 dicembre dell'anno precedente inferiore o pari ai valori soglia di cui all'art. 2 comma 3 e 4 del DPCM 24/2025, come individuati ai sensi del comma 6, cui è anche anticipata l'applicazione del bonus sociale rifiuti statale di cui al comma 5. fino alla totale esenzione del tributo .
9. I soggetti destinatari dell'agevolazione comunale rifiuti Tari sono automaticamente individuati tramite l' interscambio dati tra i soggetti competenti, così come disciplinato dalla delibera Arera 355/2025.
10. In relazione all'anticipazione del bonus sociale rifiuti statale di cui al DPCM 24/2025 di cui al comma 8 ,sarà proceduto mediante conguaglio compensativo o rimborso in occasione della bollettazione dell'annualità successiva.
11. Qualora l'anticipazione del bonus sociale rifiuti statale sia stata effettuata nei confronti di soggetti che, successivamente alla trasmissione dei dati da parte di Sgate, non risultino beneficiari del bonus sociale rifiuti statale, gli stessi saranno considerati ugualmente agevolabili a titolo di bonus sociale rifiuti comunale.
12. L'agevolazione del bonus sociale rifiuti comunale è finanziata in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce la riduzione tariffaria predetta.
13. Qualora le risorse disponibili fossero insufficienti per soddisfare integralmente i destinatari, l'agevolazione sul tributo sarà comunque applicata proporzionalmente ovvero nella stessa percentuale di riduzione per tutte le utenze.
14. Qualora invece le risorse disponibili , in seguito all'approvazione del rendiconto o per altre fonti di finanziamento, fossero superiori rispetto all'importo complessivo da agevolare ai sensi del comma 5, il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di procedere, con apposita deliberazione, all'estensione dell'agevolazione basata sul parametro Isee dell'anno precedente quello dell'agevolazione, le cui soglie sono autonomamente individuate dal medesimo Consiglio e superiori a quelle individuate

dal DPCM 24/2025 fino ad un massimo di € 20.000,00 , per una riduzione percentuale del tributo dovuto fino ad un massimo del 50% , fino ad esaurimento delle risorse disponibili .

Procedure e sanzioni

Art. 23

Dichiarazioni di inizio , variazione e cessazione per la Tari

1.I soggetti passivi di cui all'art.5 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione Tari unica dei locali ed aree tassabili posseduti, detenuti o occupati, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento di cui al successivo art.lo 24 e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso, detenzione, occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree ai fini del corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi di legge.

2.Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati detentori o possessori.

3.La dichiarazione può essere trasmessa al Comune mediante consegna diretta allo sportello fisico, via e mail o invio a mezzo del servizio postale (raccomandata a/r),o, per le utenze domestiche, avvalendosi dell'apposita procedura on line telematica. E' possibile la presentazione delle dichiarazioni in via telematica, tramite professionisti abilitati muniti di firma digitale.

4.La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente :

- a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) il numero e i dati identificativi dei componenti del nucleo familiare, se non residenti nel Comune;
- c) l'ubicazione,il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- d) gli identificativi catastali dell'immobile/i;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, la conduzione o l'occupazione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, indicando gli estremi del relativo titolo ;
- f)il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica

4 bis. Per le utenze domestiche che acquisiscono la residenza nel Comune di Livorno o che, già ivi residenti, effettuano un cambio di abitazione all'interno dello stesso la dichiarazione Tari è sostituita dalla dichiarazione di residenza già presentata presso l'Anagrafe del Comune.

4. ter Qualora dalla dichiarazione di residenza resa al competente settore Anagrafe non sia possibile ricavare con esattezza tutti gli elementi per la corretta individuazione della base imponibile, l'Ufficio competente invita il contribuente alla presentazione della dichiarazione.

5. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a)i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b)i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale, indirizzo pec);
- c) l'ubicazione,il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente) , la

superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;

d) gli identificativi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di spazio e suolo pubblico;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, indicando gli estremi del relativo titolo ;

f) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica

5 bis Per le utenze non domestiche costituite dalle attività produttive tenute alla presentazione della Scia ex DPR n. 160/2010 in occasione dell'inizio attività, la dichiarazione Tari è sostituita dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività presentata telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

5 ter Qualora la Segnalazione Certificata inizio attività presenti incertezze su aspetti rilevanti ai fini dell'individuazione della base imponibile Tari, l'ufficio competente invita il contribuente a fornire le informazioni integrative necessarie.

6. La dichiarazione produce effetti sino a che le condizioni per l'applicazione del tributo siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a dichiarare , nelle medesime forme di cui ai precedenti comma 1, 3 e 5 avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione del tributo, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento di cui al successivo art. 24 e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione ai fini del corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi. In entrambi i casi , se debitamente accertata e documentata, la dichiarazione di variazione ha effetto dal giorno successivo a quello dell'evento modificativo.

7. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo domestico residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione in quanto il Comune provvede d'ufficio tramite la banca dati anagrafica.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere presentata, nelle medesime forme di cui ai precedenti comma 1, 3 e 5 ed avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune, entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione del possesso o della detenzione ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento di cui al successivo art. 24 e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la cessazione ai fini del corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi tributari. In entrambi i casi , se debitamente accertata e documentata, la dichiarazione di cessazione ha effetto dal giorno successivo a quello dell'evento .

9. La dichiarazione cessata occupazione /detenzione o possesso dei locali e delle aree presentata oltre il termine di cui al comma 8 produce effetto dalla data della sua presentazione, a meno che l'utente dimostri l'effettiva decorrenza della cessazione oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Costituisce idonea prova di cessazione:

a) l'assolvimento del tributo da parte di altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente, qualora dalla dichiarazione tardiva di cessazione emergano i dati e del proprietario dell'immobile e degli identificativi catastali dello stesso ;

c) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

10. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, comprese le modifiche attinenti la diversa composizione del nucleo familiare, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, sono considerate per il tributo dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art. 24.

11. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

12. Il Comune rilascia la ricevuta della comunicazione: nel caso di spedizione postale si considera la ricevuta al giorno indicato con il timbro; nel caso di trasmissione tramite supporto telematico si considera la ricevuta al giorno indicato dalla specifica modalità di comunicazione.

13. Per le utenze domestiche iscritte nella anagrafe della popolazione residente nel Comune non vi è obbligo di comunicare la variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, qualora tali variazioni siano interne al territorio e alla popolazione del Comune di Livorno.

14. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

15. L'applicazione del Tributo avviene sulla base dei dati relativi alle superfici dichiarate o accertate in relazione alla Tia, alla Tares ed alla Tari.

16. In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino un'incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza può essere presentato apposito reclamo scritto a cura dei contribuenti interessati.

17. La presentazione del reclamo scritto non sospende i termini previsti per il pagamento del tributo.

Art. 24

Modalità di riscossione e termini di versamento della Tari

1. La Tassa sui Rifiuti (Tari) è versata al Comune, mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24) o mediante piattaforma elettronica Pago Pa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso annuale di pagamento, contenente l'importo dovuto ed il relativo tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, il codice utente ed i codici utenze, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le relative scadenze e le informazioni sintetiche sul gestore del servizio rifiuti (recapiti, sito web).
3. Il mancato ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo di pagamento della tassa alle date prefissate.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti, rispettivamente, il giorno 30 dei mesi di settembre e novembre ed il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza dell'avviso di pagamento, fatta salva la possibilità di provvedere al versamento in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni annualità.

5. In casi di comprovati motivi emergenziali o di calamità, nonché di comprovate esigenze tecnico organizzative, la Giunta Comunale può prorogare le date di scadenza , dandone successiva comunicazione al Consiglio Comunale.
6. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini indicati, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L.n.296/2006.

Art 24 bis

Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento a favore delle utenze domestiche beneficiarie del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/ o gas e /o per il settore idrico

1. Entro e non oltre il termine previsto per il pagamento della prima rata gli utenti domestici beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/ o gas e /o per il settore idrico possono presentare richiesta di ulteriore rateizzazione dell'avviso di pagamento , attraverso dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dichiarando di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/ o gas e /o per il settore idrico .
2. L'importo di ogni singola singola rata non potrà essere comunque inferiore ad € 100,00.
3. La durata del piano rateale va da un minimo di quattro rate ad un massimo di dodici rate mensili.
4. Gli avvisi di pagamento portanti importi fino ad € 399,99 non possono essere rateizzati.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese .

Art. 25 Rimborsi

1. Nei casi in cui il contribuente abbia effettuato pagamenti del tributo superiori alla somma dovuta, e non sia possibile procedere a successivi conguagli compensativi per cessazione dell'utenza, il Funzionario Responsabile del Tributo dispone il rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno come indicato nell'art 8 del Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 26

Mezzi di controllo

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione del Tributo. A tale scopo può:
 - rivolgere agli utenti invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione del Tributo e a rispondere a questionari relativi a dati ed elementi specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad enti pubblici o soggetti economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze, nonché raccogliere dati relativi a singole utenze presso gli enti che gestiscono le forniture di energia elettrica, gas ed acqua in esenzione da spese e diritti;
 - in caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma precedente il Comune, tramite personale incaricato e munito di apposita autorizzazione, può accedere agli immobili soggetti a tributo per rilevarne la superficie e la destinazione, previo avviso da comunicare al domicilio dell'interessato almeno 5 giorni prima della verifica, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di controllo, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente, degli accertatori di cui ai commi 179-182 della l.n.296/2006, di soggetti pubblici o privati di provata affidabilità o competenza con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.

Art. 27

Esito dei controlli e accertamento

1. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese procedurali e di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento dovrà avvenire mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.lgs.n. 241/1997 (modello F24) o mediante piattaforma elettronica Pago Pa.
3. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione lo stesso diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico ad Agenzia Entrate Riscossione.

Art. 28

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene emesso avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento ed irrogata contestualmente la sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97, così come disposto dall'art 1 comma 695 della L.n.147/2013. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'art. 27, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli stessi, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art 8 del vigente regolamento comunale delle entrate, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 30

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art 50 del D.lgs.n. 449/1997 alla tassa sui rifiuti si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate tributarie.

Art. 31
Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della l.n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 comma 639, art.1 commi da 641 a 668, art.1 commi da 683 a 705 della L.n.147/2013, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (CC n. 65/2013 e s.m.i), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani con riflessi sull'applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento, qualora non comportino discrezionalità nell'applicazione.

Art. 33
Attività strumentali alla gestione della Tari

1. Le attività strumentali di supporto alla gestione Tari possono essere affidate, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 691 della l.n.147/2013, al soggetto al quale alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto .
2. In tal caso la Giunta Comunale approva la convenzione regolante il rapporto tra Comune e soggetto gestore del servizio rifiuti per le modalità operative di svolgimento del servizio di supporto Tari.

TITOLO II
Disposizioni transitorie e finali

Art 34
Agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche coinvolte nel progetto sperimentale tariffazione puntuale

1. Alle utenze domestiche e non domestiche coinvolte nel progetto sperimentale tariffazione puntuale è automaticamente riconosciuta, con decorrenza dall'annualità dell'avvio dello stesso, un'agevolazione costituita dall'abbattimento del 10% della parte variabile del tributo.
2. Qualora, a consuntivo, i risultati della sperimentazione evidenzino che il conferimento del rifiuto indifferenziato da parte della singola utenza non si sia ridotto di almeno il 20% rispetto a quello ordinariamente previsto per annualità (corrispondente ad un conferimento settimanale), l'importo dell'agevolazione sarà recuperato in occasione dell'avviso di pagamento dell'annualità successiva .

Art.35
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2026.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 8ff92af4df0d4a78b0082ebc915692063de888ab6dc2898e64a8e0f24ff1d679

Firme digitali presenti nel documento originale

Alessandro Parlanti

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.173/2026

Data: 30/07/2026

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) EX
ART.1 COMMA 639 E SEGUENTI L.N.147/2013:APPROVAZIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=aa317a9d65634866_p7m&auth=1

ID: aa317a9d65634866